

**REGOLAMENTO (CE) N. 2903/95 DELLA COMMISSIONE****del 15 dicembre 1995****che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2841/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(4)</sup>, e/o le relative spese durante il periodo considerato;

considerando che si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore del pollame; che le restituzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi; che il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dall'11 al 13 dicembre 1995 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è

necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati e fissare i coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame:

- 1) le domande presentate dall'11 al 13 dicembre 1995 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 3, 4, 5, 7 e 8 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) le domande presentate dall'11 al 13 dicembre 1995 sono accolte nella misura del 42,5 % per la categoria 6 di prodotti indicata nell'allegato I di detto regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.<sup>(2)</sup> GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(4)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.